

**Tribunale Ordinario Di Venezia**

**Organismo Di Composizione Della Crisi N. 99 Istituito dall'Ordine**

**Degli Avvocati Di Venezia**

La sottoscritta **avv. Marianna Mattei** del Foro di Venezia (codice fiscale MTT MNN 77C53 F241V), con studio in Venezia-Mestre, via Ospedale 39 quale

**Gestore della Crisi da Sovraindebitamento**

indirizzo posta elettronica certificata:

[9.2020.occvenezia@venezia.pecavvocati.it](mailto:9.2020.occvenezia@venezia.pecavvocati.it)

dimette la seguente relazione particolareggiata in ordine alla

**Proposta di Liquidazione del Patrimonio**

**ex art. 14 ter, III comma, L. 3/2012 e R.D. 267/1942 e successive**

**modifiche**

del signor **Paolo Compagno (C.F. CMP PLA 64R31 B554T)**, nato a Camponogara (VE) il 31.10.1964 e attualmente residente in Campagna Lupia (VE), Via Bressanin, 14, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Coccato del Foro di Padova con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Padova, Galleria Porte Contarine, 4

**premesse**

che il sottoscritto professionista nominato dall'Organismo n. 99 di Composizione della Crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia è in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 della L. 3 del 27.01.2012 e dichiara che:

- Non si trova in condizioni di incompatibilità;
- Non si trova in condizioni di conflitto di interesse;
- Non ha mai svolto alcun incarico per la parte istante.

\*

Tutto ciò premesso evidenzia quanto segue:

Il signor Paolo Compagno e la moglie, signora Cristina Fornea, in data 22.5.2020, hanno presentato *'Istanza di nomina del Gestore della Crisi'* presso l'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia con istanza rubricata al n. 9/20 e al n. 8/20 (docc. 1, 2 e 3).

Il Referente, avv. Anna Pericoli, ha nominato la sottoscritta Gestore della Crisi con provvedimento del 25.5.2020 per entrambe le procedure (docc. 4 e 5); nella stessa data la scrivente ha provveduto ad accettare l'incarico (docc. 6 e 7) e in data 27.5.20 ha inviato la comunicazione di cui all'art. 14 ter, comma quarto, Legge n. 3/12 (docc. 8 e 9).

La sottoscritta, unitamente all'avv. Cristiano Coccato, legale dei signori Compagno e Fornea, ha ricevuto gli istanti presso la loro abitazione e in quella sede gli stessi sono stati resi edotti del significato, della portata e delle possibili conseguenze derivanti dalla procedura di sovraindebitamento a cui avevano chiesto di accedere.

Il signor Compagno e la signora Fornea sono coniugati in regime di separazione dei beni (cfr. doc. 6 avv. Coccato) e hanno un figlio di 24 anni, non convivente con loro, autosufficiente e indipendente economicamente.

La signora Fornea, in data 12.11.2020, ha depositato atto di rinuncia all'istanza presentata per le ragioni che si rappresenteranno meglio in seguito (doc. 10) e in data 17.12.2020 il Referente dell'OCC di Venezia ha disposto l'archiviazione della procedura n. 08/2020 (doc. 11).

**Rimane pendente, per quello che interessa in questa sede, il solo procedimento n. 9/20 nei confronti del signor Paolo Compagno, che ha presentato la domanda di liquidazione dei beni ai sensi degli artt. 14 ter Legge n. 3/12.**

\*

La scrivente, con provvedimento del 20.12.2020 notificato in data 21.12.2020, a fronte del deposito dell'istanza ex art. 492 bis c.p.c. e art. 155 *sexies*, disp. att., c.p.c. è stata autorizzata dal Giudice, dott.ssa Gabriella Zanon, all'accesso ai dati presenti presso l'anagrafe tributaria, inclusa la sezione prevista dall'art. 7, sesto comma del D.P.R. 605/1973 nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e delle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30 ter comma 2 del D.L. 13.08.2010 n. 141(doc. 12).

Dalla verifica dei dati emersi dalla ricerca (che si preciseranno meglio in seguito) e dalle informazioni contenute nell'istanza del sovraindebitato è emerso che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 della legge 3/12:

- il signor Paolo Compagno si trova in una situazione di sovraindebitamento risultante dalle avverse fortune delle sue attività

imprenditoriali che l'hanno portato a subire delle gravi perdite economiche dovute alla crisi economica globale e che, nonostante la buona volontà nel cercare di reperire un'occupazione, per alcuni anni l'hanno costretto alla disoccupazione;

- lo stesso infatti è stato titolare di diverse imprese individuali, l'ultima delle quali veniva definitivamente cancellata in data 9.8.16 (cfr. scheda persona completa, scheda persona con cariche cessate e trasferimenti di azienda: docc. 13, 14 e 15);
- l'istante non può essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge 3/2012, non essendo soggetto fallibile;
- lo stesso non ha fatto ricorso nel precedente quinquennio ai procedimenti di cui alla Legge n. 3/2012;
- non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012 e cioè impugnazione e risoluzione dell'accordo e revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore;
- non sono state riscontrate impugnazioni ad atti loro riferibili;
- il signor Compagno si è impegnato a fornire con spirito di collaborazione e trasparenza il supporto necessario alla ricostruzione della vicenda che ha portato al sovraindebitamento e della situazione economica del nucleo familiare e ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

- il signor Compagno, ricorrendone tutti i presupposti, ha proposto domanda di **liquidazione del patrimonio** mettendo a disposizione della procedura tutti i suoi beni, che sono costituiti **esclusivamente dal reddito derivante dal proprio lavoro**, non essendo proprietario di beni immobili, di beni mobili registrati che non siano quelli strumentali al lavoro e di beni mobili di valore.

\*

**Documentazione pervenuta al Gestore dopo aver chiesto l'accesso alle Banche dati che conferma, come si vedrà in seguito, la documentazione fornita dal sovraindebitato**

Il sottoscritto Gestore dopo aver ricevuto, con provvedimento del 20.12.20, l'autorizzazione del Giudice all'accesso alle Banche Dati ha ottenuto le seguenti informazioni:

- **Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto** ha fornito:
  1. dati reddituali 2019;
  2. estratto degli atti del registro;
  3. elenco dei rapporti finanziari (gruppo doc. 16);

integrato con i dati reddituali degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (gruppo doc. 17)

Dall'estratto degli atti del registro (n. 2) è risultato il contratto di locazione in essere (doc. 18 e doc. 12 avv. Coccato); i restanti contratti registrati risultavano risalenti fino al 2015 e riferiti al periodo in cui il signor Compagno svolgeva le varie attività imprenditoriali.

Dall'elenco dei rapporti finanziari (n. 3) sono risultati i rapporti ancora in essere o già chiusi con gli Istituti di Credito indicati; gli stessi sono stati contattati singolarmente dallo scrivente Gestore per avere notizia della situazione bancaria attuale del sovraindebitato e hanno così riscontrato:

- a. Banca di Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo, ora Banca Annia: il signor Compagno non è titolare di rapporti diretti (cfr. comunicazione via pec Banca Annia S.C. 5.2.21: doc.19);
- b. Unicredit S.p.a: assenza di rapporti attivi e passivi in capo al signor Compagno (cfr. comunicazione via pec 4.3.21: doc. 20);
- c. Ubi Banca S.p.a.: non risulta alcun rapporto di conto corrente (cfr. comunicazione via pec Ubi Banca S.p.a. 11.2.21: doc. 21);
- d. Poste Italiane: risultano aperti i seguenti rapporti, deposito a risparmio nr. 12722260 cointestato Compagno Paolo/Fornea Cristina con saldo € 10,24, carta Postapay intestata al signor Compagno con saldo € 0,26 (doc. 22);
- e. Intesa San Paolo: risultava una posizione passata a sofferenze (cfr. comunicazione via pec 11.2.21: doc. 23) che però è stata chiusa con transazione (cfr. estratto conto, accettazione a saldo e stralcio e contabile del bonifico effettuato dal conto di Banca Prealpi: gruppo doc. 24) ;
- f. Banca Prealpi San Biagio Credito Cooperativo: il signor Compagno è titolare del conto corrente n. 45/000000527 che, alla data del 18.2.21, presentava un saldo debitore di - € 73,74 (cfr. elenco

movimenti 9.2.21: doc. 25 e comunicazione via pec 24.2.21: doc. 26);

E' stata richiesta all'Agenzia delle Entrate anche un'ispezione ipotecaria da cui è risultata una trascrizione contro di una compravendita risalente al 1986 (doc. 27).

Attualmente il signor Compagno non risulta titolare di beni immobili (cfr. doc. 9 avv. Compagno).

### **Agenzia delle Entrate – Riscossione**

1. Estratti di ruolo aggiornati al 4.2.21(doc. 28);
2. Dichiarazione di credito da cui risulta un credito attuale del signor Compagno nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione sia in via privilegiata che in via chirografaria (docc. 29 A e 29 B).
3. Potrebbero risultare crediti non ancora posti in riscossione.

Si precisa che i conteggi finali con l'indicazione degli importi in via chirografaria e in via privilegiata forniti da Agenzia delle Entrate – Riscossione al Gestore (cfr. docc. 29 A e 29 B) rappresentano importi che tengono conto della rottamazione in essere. L'importo da considerare ai fini della liquidazione è pertanto quello più alto risultante dalla somma del '*carico iscritti a ruolo*' con gli '*interessi di mora*' e l' '*aggio ex art. 17*' (cfr. doc. 28).

### **Banca d'Italia**

1. Centrale Rischi: comunicazione ed elenco dati registrati negli archivi della Centrale Rischi (docc. 30 A e 30 B);

2. Centrale di Allarme Interbancaria: il signor Compagno risulta soggetto non presente in archivio (doc. 31).

### **INPS**

Comunicazione via pec 4.2.21 (doc. 32).

### **CRIF**

Risultano segnalazioni per il fido di conto con Intesa Sanpaolo che, come sopra evidenziato, è stato chiuso (cfr. docc. 23 e 24) e nessuna informazione riferibile al signor Compagno è presente nella Banca dati di informazioni da Tribunali e Uffici di Pubblicità Immobiliare gestita dal CRIF (cfr. comunicazione via e-mail 22.2.21: doc. 33)

### **Comune di Campagna Lupia (VE)**

Non risultano tributi comunali presenti e passati a nome del signor Compagno (cfr. comunicazione via pec 4.3.21: doc. 34)

### **Camere di Commercio d'Italia**

Non risultano protesti a carico del signor Compagno (cfr. visura di non esistenza protesti: doc. 35).

\*

**a). La situazione economica del nucleo familiare, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni oltre all'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte.**

Il signor Paolo Compagno ha contratto matrimonio concordatario con la signora Cristina Fornea ed i coniugi hanno optato per il regime della separazione dei beni (cfr. doc. 6 avv. Coccato).

Dall'unione è nato il figlio che ora ha 24 anni, vive fuori casa ed è economicamente indipendente.

\*

**La signora Fornea** è stata assunta in data 15.7.99, con contratto a tempo indeterminato, presso Prenatal Retail Group S.p.a. e percepisce uno stipendio mensile medio di € **1.040,00** circa, come risulta dalle ultime buste paga prodotte dal procuratore dell'esecutato (cfr. doc. 11 avv. Coccato).

In data 20.12.2007 la signora Fornea ha acquistato l'immobile sito in Campagna Lupia (VE), Via Curiel, 1, adibito a casa coniugale (contratto di compravendita Notaio Diomede Fatigati di Padova rep. 57169, racc. 20245 registrato in Padova il 14.1.2008 n. 914: cfr. doc. 6 avv. Coccato) con mutuo stipulato con Banca di Credito Cooperativo del Veneziano – Soc. Coop. intestato anche al signor Paolo Compagno (contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 20.12.2007 Notaio Diomede Fatigati di Padova rep. 57171, registrato in Padova il 14.1.2008 n. 915) a cui poi subentrava Unicredit Family Financing Bank S.p.a. che si surrogava nell'ipoteca iscritta a garanzia del predetto mutuo a Venezia in data 17.1.2008, nn. 2160/439 per l'importo complessivo di € 270.000,00 (cfr. doc. 7 avv. Coccato).

**Il signor Compagno** ha svolto negli anni diverse attività imprenditoriali sia in forma individuale che quale socio in società di persone (cfr. docc. 13 e 14).

In un primo tempo vendeva accessori e attrezzature per caccia e pesca e in seguito si occupava di distribuzione di carburante

Le sue attività imprenditoriali hanno risentito pesantemente della crisi economica tra il 2008 e il 2013 e il calo dei fatturati gli ha impedito di far fronte integralmente alle obbligazioni assunte anche nei confronti dei dipendenti e questo lo ha costretto ad omettere da un certo momento in poi il pagamento dei debiti fiscali e contributivi che negli anni si sono accumulati e sono stati maggiorati dagli accessori di legge.

L'aumentare dei debiti e la necessità di far fronte comunque ai bisogni essenziali personali e della famiglia ha aggravato la situazione già compromessa rendendola insostenibile.

Inoltre dopo la chiusura dell'ultima attività, avvenuta in data 9.8.2016 (cfr. docc. 13 e 14) il debitore ha sofferto di un lungo periodo di inattività e solo in data 24.5.18 ha trovato finalmente un impiego a tempo determinato sino al 14.10.18 presso il distributore di servizio carburanti di Marco Toniolo a Limena (PD), dove lavora anche attualmente, e dove solo a partire dall'1.10.19 veniva riassunto, questa volta a tempo indeterminato, percependo uno stipendio mensile medio che si aggira attorno a € **1.560,00**, come risulta dalle ultime buste paga (cfr. doc. 10 avv. Coccato).

Il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale da parte della moglie, la cui rata andava a gravare su entrambi i coniugi, e il carico tributario accumulato dal signor Compagno hanno reso la situazione economica familiare insostenibile; la stessa è stata ulteriormente aggravata dall'emergenza sanitaria in corso che ha costretto il signor Compagno e la moglie alla cassa integrazione con una conseguente pesante riduzione delle entrate mensili.

Da ciò ne è derivata la grande esposizione debitoria del Compagno con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'impossibilità per la famiglia di pagare il mutuo con Unicredit Family Financing Bank S.p.a..

Per questa ragione la signora Fornea ha deciso di vendere l'immobile costituente la cosa coniugale, al di fuori della procedura di sovraindebitamento, per evitare sia di subire un'esecuzione immobiliare imminente ed aggravare la situazione debitoria con l'Istituto Bancario sia di veder compiersi una vendita 'in danno' all'interno della presente procedura, con evidente pregiudizio anche per il ceto creditorio.

Con il ricavato dalla vendita, pari ad € 125.000,00, è riuscita ad estinguere il mutuo con la Banca e altri piccoli debiti che aveva contratto e che erano stati indicati nella domanda iniziale rivolta all'Organismo di Composizione della Crisi.

A fronte di ciò ha rinunciato alla domanda di sovraindebitamento, alleggerendo la procedura in essere e garantendo così la possibilità al marito

di far fronte al piano di liquidazione con una maggiore soddisfazione dei creditori.

A fronte della suddetta rinuncia, la referente dell'OCC di Venezia, avv. Anna Pericoli, in data 17.12.2020, ha disposto l'archiviazione della procedura n. 08/2020 (cfr. doc. 9).

La vendita dell'immobile che costituiva la casa coniugale ha liberato anche il signor Compagno dal debito con la banca - in quanto cointestatario del contratto di mutuo - che costituiva una parte importante delle dichiarate passività.

\*

I signori Compagno e Fornea dopo la vendita sopradescritta dell'abitazione coniugale hanno preso in locazione un altro immobile sito in Campagna Lupia (VE), Via Bressanin, 14 per cui pagano un canone mensile di € 500,00 (cfr. contratto di locazione: doc. 12 avv. Coccato e doc. 18).

Rimane quindi a carico del signor Compagno, oltre al canone di locazione del nuovo immobile, un importante debito con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di importo pari ad € 112.030,66 (cfr. doc. 28 e, per la parte del debito ricompresa nella rottamazione, i docc. 29 A e 29 B) ed un debito di 2.164,57 a carico di Europa Factor S.p.a. (cfr. doc. 18 avv. Coccato) a cui non riesce a far fronte considerati i bisogni della famiglia.

Si precisa che il debito che fino a poco fa il signor Compagno aveva con Intesa Sanpaolo S.p.a. per un fido è stato estinto per avvenuta transazione in data 11.12.20 (cfr. docc. 23 e 24).

La situazione debitoria attuale può essere rimediata ricorrendo alla procedura di liquidazione dei beni prevista dagli artt. 14 ter e seg. L. 3/12.

Il signor Compagno, come già sopra evidenziato, non possiede beni immobili e beni mobili di valore ad esclusione della autovettura Fiat Punto che usa quale mezzo di trasporto per recarsi al lavoro (difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici) e che pertanto deve considerarsi bene strumentale, ai sensi dell'art. 514 c.p.c., per l'esercizio della professione.

La signora Fornea utilizza un'auto del fratello per recarsi al lavoro.

Pertanto il signor Compagno può offrire in liquidazione i soli crediti provenienti da lavoro.

La giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di attuare una procedura di liquidazione anche in assenza di altri beni (cfr. sentenza 14.3.19 Tribunale di Pordenone, Collegio, Relatore Dott.ssa Bolzoni, sentenza 16.11.17 Tribunale di Milano, sentenza 29.4.2019 Tribunale di Roma, 21.12.2018 Tribunale di Verona).

**L'ammontare totale medio mensile delle entrate provenienti dal lavoro del signor Compagno e da quello della signora Fornea è di circa € 2.600,00 (€ 1.560,00 del signor Compagno a cui vanno aggiunti € 1.040,00 della signora Fornea, facendo parte dello stesso nucleo familiare).**

**b). Atti dispositivi infraquinquennali e atti in frode**

Dalla documentazione esaminata dal sottoscritto gestore non risultano compiuti atti dispositivi infraquinquennali o atti in frode alla legge da parte dei signori Compagno e Fornea.

La vendita dell'immobile che costituiva la casa coniugale non può, a parere dello scrivente, considerarsi tale in quanto ha liberato la signora Fornea dal suo debito principale e ha ridotto notevolmente quello del signor Compagno.

Così facendo, pur non riuscendo a risolvere la situazione di sovraindebitamento del signor Compagno, si è limitata la procedura di sovraindebitamento esclusivamente a questo soggetto rendendola così economicamente più redditizia per i creditori.

L'accordo raggiunto poi dal signor Compagno con Intesa Sanpaolo S.p.a., costituisce un'operazione che, attraverso il pagamento di un debito, ha alleggerito ulteriormente la procedura, facendo rimanere quali creditori all'interno della stessa solo Agenzia delle Entrate-Riscossione e Europa Factor S.p.a.

Si ritiene che tale atto di disposizione non possa invalidare la proposta di liquidazione.

### **c). Meritevolezza**

Il signor Compagno si è sempre adoperato per svolgere un'attività che garantisse alla sua famiglia una vita dignitosa e, esaminando le varie attività imprenditoriali dallo stesso svolte negli anni, si apprende come abbia cercato in tutti i modi di rimediare alle sue avverse fortune e alla crisi economica generale che, a partire dal 2008 ha colpito vari settori dell'economia, cercando di crearsi nuove opportunità di lavoro (cfr. docc. 13, 14 e 15).

La crisi però, nonostante la buona volontà dimostrata, gli ha impedito, come già sopra evidenziato, di far fronte al pagamento dei debiti fiscali e contributivi che negli anni si sono accumulati e che sono stati maggiorati dagli accessori di legge andando ad aggravare l'esposizione debitoria.

Da qui la decisione di chiudere l'ultima attività imprenditoriale già sommerso dai debiti.

Nonostante la volontà di reperire un'occupazione di qualsiasi tipo il signor Compagno ha dovuto soffrire di quasi due anni di disoccupazione durante i quali gli è stato proprio impossibile far fronte ai debiti che si erano accumulati e che andavano ad aumentare.

Per queste ragioni, lasciando al Giudice ogni diversa valutazione, non si ravvisa colpa nel signor Compagno.

In ordine alla solvibilità nel quinquennio si precisa che il signor Compagno ha utilizzato i proventi del proprio lavoro per pagare parte dei debiti contratti.

Non si evidenziano spese voluttuarie ed anzi la famiglia vive in condizioni decorose ma modeste e il debito fiscale resta uno scoglio attualmente inaffrontabile.

Si evidenzia infine che i due debitori prima e il solo debitore Compagno, dopo la rinuncia alla procedura da parte della moglie, hanno sempre collaborato con il sottoscritto gestore sia personalmente che per il tramite dell'avv. Cristiano Coccato, che li assiste, per il buon esito della procedura.

**d). Sul tenore di vita attuale dei ricorrenti e sulla impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte**

Posto che il signor Compagno percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.560,00 e la signora Fornea di circa € 1.040,00, gli stessi posso contare su **un'entrata complessiva di € 2.600,00 mensili.**

Con tale importo devono far fronte alle seguenti spese:

1. Canone di locazione per l'immobile di Campagna Lupia (VE), Via Bressanin, 14 di € 500,00 mensili (cfr. doc. 18 e contratto di locazione: doc. 12 avv. Coccato);
2. Spese al supermercato pari a circa € 420,00 mensili (cfr. medie Istat 2020: cfr. spese per consumi delle famiglie, doc. 36);
3. Bollette luce, acqua, gas, energia elettrica pari a circa 270/300 mensili (cfr. doc. 13 avv. Coccato);
4. Spese per bollo e assicurazione auto pari a complessivi € 1.641,18 annui, pari a circa € 140,00 mensili (doc. 14 avv. Coccato);
5. Costo auto Paolo Compagno € 320,00 mensili (doc. 15 avv. Coccato);
6. Costo auto Cristina Fornea € 200,00 mensili (doc. 16 avv. Coccato);
7. Spese per varie ed eventuali che normalmente si verificano in una famiglia che variano tra i 170,00 € e i 250,00 € mensili (abbigliamento di modesto valore, ricariche telefoniche e

internet, spese mediche e dentistiche, riparazioni ordinarie della casa).

**Ne risulta una spesa media di circa 2.000,00 – 2.020,00 euro al mese.**

Da questo risulta che la somma di cui dispone il signor Compagno per far fronte ai suoi debiti attuali è di circa **580,00 – 600,00 euro mensili.**

Si trova pertanto in una situazione di *'sovraindebitamento'*, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. a) della L. 3/12, ossia *'di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva capacità di adempierle regolarmente'*

#### **e). La proposta economica**

Il Signor Compagno ha preso atto che, dovendo continuare a sostenere le spese mensili fisse che lo hanno portato alla situazione di sovraindebitamento (a cui è andato a sostituirsi, in luogo del mutuo, il canone di locazione per il nuovo immobile adibito a casa coniugale, pari ad € 500,00 mensili) si è reso conto di non poter più far fronte alla situazione e per questa ragione si è rivolto all'OCC e ha chiesto la liquidazione dei suoi beni.

Pur avendo sopra evidenziato che la somma mensile di cui il signor Compagno potrebbe disporre per pagare i creditori ammonta a circa € 580,00 - 600,00 che, astrattamente, potrebbero essere versati nei quattro anni di durata minima della procedura di liquidazione, con un ricavo di circa € 28.000,00, la proposta del signor Compagno, al fine di non appesantire il

carico delle spese del debitore ed evitare il rischio che la corresponsione della quota mensile divenga insostenibile, è di versare alla procedura l'importo mensile di **€ 500,00 per la durata di 4 anni e otto mesi (56 mesi) arrivando ad un totale di € 28.000,00 che andrebbe a costituire la massa attiva della procedura.**

Così facendo il signor Compagno renderebbe disponibile per il pagamento dei creditori tutto quello che resta delle entrate familiari una volta detratte le spese; ciò a dimostrazione della sua buona volontà.

Contemporaneamente il piano sarebbe anche sostenibile in quanto i bisogni essenziali della famiglia sarebbero garantiti.

Con tale somma verranno pagati innanzitutto **i costi in prededuzione** e cioè:

- Compenso OCC per la parte corrispondente al 30% mancante (si precisa che il sottoscritto Gestore ha raggiunto un accordo con il sovraindebitato, dopo essersi confrontato con l'OCC, sul compenso sulla base del quale la quota del 70% dell'importo stabilito è già stata corrisposta mentre il saldo del 30% sarà trattenuto in prededuzione al termine della liquidazione);

e a seguire **i debiti** che costituiscono **la massa passiva della procedura:**

- **€ 112.030,66** Agenzia delle Entrate – Riscossione (cfr. doc. 28) [di cui oggi, tenuto conto della rottamazione in essere, risulta un totale di € 72.304,31 (di cui € 13.504,18 in via chirografaria ed € 58.800,13 in via privilegiata) nei confronti di Paolo Compagno (cfr.

doc. 29 A) e € 1.274,90 (di cui € 98,47 in via chirografaria e € 1.176,43 in via privilegiata) nei confronti di CPM S.n.c. di Compagno Paolo & C., società cancellata in data 18.2.13] (cfr. doc. 29 B e docc. 13 e 14).

Ci si riserva di quantificare esattamente gli importi nella fase della effettiva liquidazione, tenendo conto anche di eventuali somme non ancora poste in riscossione.

- € 2.164,57 Europa Factor S.p.a. in via chirografaria.

Si evidenzia che l'importo che il creditore principale e privilegiato del signor Compagno, ossia Agenzia delle Entrate - Riscossione, andrebbe a ricavare dalla presente procedura sarebbe superiore a quello che, secondo la normativa vigente, sarebbe pignorabile con una procedura di pignoramento presso terzi incardinata dallo stesso in quanto questo ente, se il pignoramento riguarda stipendi, salari, o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, subisce delle limitazioni e pertanto:

- fino a 2.500 euro di compenso la quota pignorabile è un decimo;
- tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
- sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.

Nel caso che ci occupa Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe pertanto pignorare, su uno stipendio medio di 1.560,00 € circa, solo 156,00 € mensili e ciò potrebbe fare per altri dieci anni, tenuto conto che il signor Compagno ha ora quasi 57 anni e che raggiungerà la pensione di vecchiaia a 67 anni, ricavandone un importo di € 18.720,00.

Al momento della cessazione dal lavoro il debitore riceverà, a titolo di pensione, un importo di certo inferiore all'attuale, che si presume dovrebbe aggirarsi sui 1.000,00 € mensili, da cui andrà sottratto l'assegno sociale aumentato della metà per un importo di € 690,00 circa – impignorabile ai sensi dell'art. 545, comma 7, c.p.c. - con il risultato che la somma pignorabile per un decimo risulterebbe di € 310,00 mensili, e perciò € 31,00 al mese, importo che moltiplicato per i 13 anni rispetto ad una aspettativa di vita di un uomo di 80 anni, arriverebbe a 4.836,00 € ( $€ 31,00 \times 12 \text{ mesi} \times 13 \text{ anni} = € 4.836,00$ ).

La somma degli importi che si ricaverebbero in 23 anni da un'esecuzione mobiliare presso terzi di Agenzia delle Entrate-Riscossione sarebbe di circa € 23.556,00.

La presente procedura, nei tempi ben più brevi proposti (4 anni e 8 mesi), potrà contare su una massa attiva pari ad € 28.000,00, che servirà a soddisfare il credito dell'Agente della Riscossione che, per la parte chirografaria, concorrerà con il credito di € 2.164,57 di Europa Factor S.p.a..

**La convenienza della procedura liquidatoria appare perciò evidente.**

Il procuratore dell'istante ha poi proposto un correttivo, dato il delicato periodo storico che vede la chiusura di tante attività economiche, al fine di limitare il rischio che il signor Compagno non riesca a rispettare l'impegno assunto.

Tale correttivo è nel senso di applicare un meccanismo di sospensione del pagamento delle rate, fino ad un massimo di tre mesi, per il caso in cui

l'istante o la moglie si vedano costretti alla cassa integrazione in applicazione di misure espresse dal Governo che rendano impossibile al Compagno il pagamento della quota mensile.

Le mensilità sospese verrebbero in ogni caso recuperate con l'allungamento dei tempi della procedura in misura corrispondente.

Il sottoscritto Gestore ritiene che tale correttivo possa avere un fondamento anche tenuto conto della *ratio* della legge n. 3/12.

In ogni caso si rimette al prudente apprezzamento del Giudice.

**f). Prognosi di soddisfacimento dei crediti**

Per avere accesso alla procedura di esdebitazione di cui all'art. 14 *terdecies*, comma 1, lett. f) L. 3/12 è necessario, fra le condizioni essenziali, che vengano soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione che significa che ogni creditore, anche chirografario, venga soddisfatto almeno in parte.

La liquidazione del patrimonio del signor Paolo Compagno, costituito dai crediti derivanti da lavoro dipendente a tempo indeterminato, nell'arco di 4 anni e 8 mesi, consentirà al signor Compagno di saldare il 100% delle spese di procedura, una parte dei crediti privilegiati di Agenzia delle Entrate-Riscossione e una parte dei crediti chirografari di Agenzia delle Entrate – Riscossione e di Europa Factor S.p.a.

In particolare questo Gestore, aderendo alla proposta formulata dall'avv. Coccato, legale del signor Compagno, tenuto conto che non ci sarà provvista

sufficiente per soddisfare il creditore privilegiato per l'intero, propone alla valutazione del Giudice, la seguente possibilità:

- attribuire direttamente ai creditori privilegiati una quota pari almeno all'80% dell'attivo conseguibile;
- degradare a chirografo la quota parte del credito dei privilegiati non soddisfatta con la suddetta attribuzione;

ripartire in misura proporzionale la quota residua del 20% dell'attivo disponibile tra gli originali creditori chirografari e i creditori in principio privilegiati e poi degradati a chirografari.

#### **g) Spese di procedura**

La scrivente, in ordine alle spese di procedura, ha raggiunto un accordo con il signor Compagno sull'ammontare del compenso, calcolato tenendo conto del fatto che la procedura inizialmente interessava due soggetti, per poi ridursi ad uno solo dopo la rinuncia della signora Fornea, e che l'importo pari al 70% del compenso è già stato corrisposto mentre il saldo pari al 30% sarà trattenuto in prededuzione al termine della liquidazione.

#### **h). Giudizio favorevole**

A conclusione della presente relazione si evidenzia che, alla luce della completa e attendibile documentazione fornita dal sovraindebitato e verificata dal Gestore, ai fini della ricostruzione delle attività e delle passività indicate dal signor Compagno, la proposta economica appare conveniente per i creditori tenuto conto che le somme messe a disposizione

spontaneamente dal debitore sono superiori a quelle che si sarebbero potute ricavare per legge da una procedura forzata.

L'operazione nel suo complesso si ritiene sostenibile in quanto, pur richiedendo al ricorrente un sacrificio economico di non modesta entità, si ritiene che lo stesso sia in grado di farvi fronte contando anche sull'aiuto della moglie che con il suo reddito da lavoro dipendente contribuisce a rendere possibile il pagamento della rata prevista dal piano.

Alla luce di quanto esposto si dà quindi un

**giudizio favorevole**

alla proposta formulata.

Il sottoscritto Gestore resta a disposizione del Giudice per fornire eventuali chiarimenti e produzioni.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Istanza nomina Gestore Paolo Compagno;
2. Istanza nomina Gestore Cristina Fornea;
3. Comunicazione avv. Coccato a OCC di Venezia;
4. Nomina Gestore procedura n. 9/20 Paolo Compagno;
5. Nomina Gestore procedura n. 8/20 Cristina Fornea;
6. Accettazione nomina avv. Marianna Mattei procedura n. 9/20 Paolo Compagno;
7. Accettazione nomina avv. Marianna Mattei procedura n. 8/20 Cristina Fornea;
8. Comunicazione ex art. 14 ter, comma quarto, L. 3/12 Paolo Compagno;

9. Comunicazione ex art. 14 ter, comma quarto, L. 3/12 Cristina Fornea;
10. Rinuncia signora Cristina Fornea;
11. Archiviazione procedura Cristina Fornea;
12. Provvedimento autorizzazione Giudice su istanza ex artt. 492 bis c.p.c. e 155 sexties disp. att. c.p.c.;
13. Scheda persona completa signor Compagno;
14. Scheda persona con cariche cessate signor Compagno;
15. Trasferimenti di azienda signor Compagno;
16. Documentazione Agenzia delle Entrate;
17. Documentazione integrativa Agenzia Entrate 22.2.21;
18. Contratto di locazione registrato;
19. Comunicazione di riscontro via pec Banca Annia S.C. 5.2.21;
20. Comunicazione di riscontro via pec Unicredit S.p.a. 4.3.21;
21. Comunicazione di riscontro via pec Ubi Banca S.p.a. 11.2.21;
22. Comunicazione di riscontro via pec Poste Italiane 11.2.21;
23. Comunicazione di riscontro via pec Intesa Sanpaolo S.p.a. 11.2.21;
24. Estratto conto, transazione e bonifico Intesa Sanpaolo S.p.a.;
25. Estratto conto Banca Prealpi San Biagio;
26. Comunicazione di riscontro via pec Banca San Biagio 24.2.21;
27. Ispezione ipotecaria telematica 14.1.21;
28. Estratti di ruolo Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- 29 A. Dichiarazione di credito Agenzia delle Entrate – Riscossione Paolo Compagno;

- 29 B. Dichiarazione di credito Agenzia delle Entrate – Riscossione CPM  
S.n.c. di Compagno Paolo & C.;
- 30 A. Rapporto Centrale Rischi Banca d'Italia;
- 30 B. Elenco dati presenti nell'archivio della Centrale Rischi Banca d'Italia;
31. Rapporto Centrale d'Allarme Interbancaria;
32. Comunicazione via pec INPS 4.2.21;
33. Comunicazione di riscontro via pec CRIF 22.2.21;
34. Comunicazione di riscontro via pec Comune di Campagna Lupia (VE);
35. Visura non esistenza protesti;
36. Istat: spese per i consumi delle famiglie 2020.

Si produce:

- Nota spese.

Con osservanza

Venezia, 10 marzo 2021

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia

Il Gestore nominato

Avv. Marianna Mattei